



**DETERMINAZIONE n. 40<sup>-</sup> del 24 MAR. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 24 MAR. 2016

**OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Toscana per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante"**

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Premesso** che la Regione Toscana nel 2015 ha promosso la realizzazione di azioni per il sostegno temporaneo di famiglie ed anziani in situazione di difficoltà e disagio attraverso il progetto denominato "pronto badante" limitato, data la sua natura di progetto sperimentale, al territorio della provincia di Firenze;

**Visto** che l'esecuzione di tale progetto, la Regione ha stipulato apposita convenzione con l'Istituto di cui alla Determinazione presidenziale n. 8 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto l'abilitazione degli operatori

regionali, l'implementazione di una procedura informatica per l'acquisto di buoni lavoro in forma massiva e il controllo ex post del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari;

**Preso atto** che il progetto si è concretizzato nell'attribuzione di buoni lavoro e nel supporto di operatori qualificati per la ricerca di assistenti familiari, per l'attivazione dei buoni lavoro per lavoro occasionale e per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti INPS necessari all'attivazione di un rapporto di lavoro con un assistente familiare;

**Atteso** che, data l'ottima riuscita del progetto, confermata anche dal report inviato all'Istituto, la Regione Toscana con delibera n. 946 del 6 ottobre 2015 ha approvato l'estensione del progetto a tutto il territorio toscano e ha richiesto il supporto dell'Istituto con e-mail del 3 febbraio 2016, formalizzata con nota del 16 febbraio u.s. prot. n. AOOGR/0043346;

**Reputato** che per la riuscita di tale progetto, il supporto dell'Istituto possa limitarsi alle sole fasi della profilazione degli operatori individuati dalla Regione e del controllo massivo dell'esistenza del requisito dell'insussistenza di un rapporto di lavoro domestico pregresso richiesto per il godimento del beneficio essendo l'attività di acquisto massivo di voucher ormai automatizzata ed eseguibile mediante accesso alla procedura on line sul sito istituzionale;

**Preso atto** che lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione non influisce sul regolare adempimento dei compiti istituzionali e che non sono previsti oneri a carico dell'Istituto;

**Preso atto** che con riferimento alla durata, è stato concordato tra le Parti che la convenzione decorrerà dal 1° marzo 2016 fino a conclusione del progetto che ha una durata annuale;

**Atteso** che nello svolgimento delle attività previste in Convenzione le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in particolare

per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Dirigente Generale Vicario,

### **DETERMINA**

di approvare l'allegato schema di convenzione tra INPS e Regione Toscana per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante" che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Toscana sottoscriverà l'atto per conto dell'Istituto.

IL PRESIDENTE  
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale



## **Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Toscana per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante"**

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (di seguito denominato INPS o, congiuntamente alla Regione, "le Parti") con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21 - codice fiscale 80078750587 - in persona del Direttore Regionale pro - tempore, dott. Paolo Sardi, giusta determinazione presidenziale n.....in data.....

e

**la Regione Toscana** (di seguito denominata Regione o, congiuntamente all'INPS, "le Parti"), con sede in Firenze,- codice fiscale 01386030488 - legalmente rappresentata .....

- Premesso che la Regione Toscana nel 2015 ha promosso la realizzazione di azioni per il sostegno temporaneo di famiglie ed anziani in situazione di difficoltà e disagio attraverso il progetto denominato "pronto badante" limitato, data la sua natura di progetto sperimentale, al territorio della provincia di Firenze;
- Visto che per l'esecuzione di tale progetto, la Regione ha stipulato apposita convenzione con l'Istituto di cui alla Determinazione presidenziale n. 8 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto l'abilitazione degli operatori regionali, l'implementazione di una procedura informatica per l'acquisto di buoni lavoro in forma massiva e il controllo ex post del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari;
- Considerato che tale progetto, della durata di dodici mesi, si è concretizzato nell'attribuzione di buoni lavoro e nel supporto di operatori qualificati per la ricerca di assistenti familiari, per l'attivazione dei buoni lavoro per lavoro occasionale e per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti INPS necessari all'attivazione di un rapporto di lavoro con un assistente familiare;
- Atteso che la Regione ha individuato, quale principale strumento per lo svolgimento di tali attività assistenziali, l'erogazione di un contributo in buoni per lavoro occasionale somministrabile solo nei casi in cui non fosse già in essere un rapporto di lavoro domestico;

Considerato che, data l'ottima riuscita del progetto, la Regione Toscana con delibera n. 946 del 6 ottobre 2015 ha approvato l'estensione delle azioni sperimentali del progetto regionale "pronto badante" avviate nel 2015 a tutto il territorio toscano ed ha richiesto il supporto dell'Istituto con e-mail del 3 febbraio 2016, formalizzata con nota del 16 febbraio u.s. prot. n. AOOGRT/0043346;

- Reputato che per la riuscita del progetto, il supporto dell'Istituto possa limitarsi alle sole fasi della profilazione degli operatori individuati dalla Regione e del controllo massivo dell'esistenza di uno dei requisiti richiesti per il godimento del beneficio essendo l'attività di acquisto massivo di voucher ormai automatizzata ed eseguibile mediante accesso alla procedura on line sul sito istituzionale;
- Ritenuto quindi di aderire alla suindicata richiesta, coerente con la *mission* istituzionale dell'Istituto in un ambito socio economico così delicato;

**tutto ciò premesso quale parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

La convenzione ha ad oggetto la disciplina dell'attività di profilazione degli operatori e, successivamente, del controllo del possesso, da parte dei beneficiari del requisito inerente all'inesistenza di un rapporto di lavoro domestico in atto.

### **Art. 2 - Modalità di profilazione degli operatori**

La Regione trasmetterà alla Direzione regionale dell'INPS all'indirizzo PEC [direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it) gli elenchi nominativi, riportanti i dati identificativi degli operatori della Regione (codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi del documento di riconoscimento) per l'abilitazione alla procedura di accesso per l'acquisto dei voucher.

### **Art. 3 - Obblighi della Regione**

La Regione dovrà comunicare alla Direzione regionale INPS al medesimo indirizzo PEC di cui all'art. 2, i codici fiscali dei datori di lavoro beneficiari dei

voucher (committenti) al fine di consentire all'Istituto di approntare le verifiche di cui all'articolo successivo.

La Regione comunicherà altresì ai committenti beneficiari che, in sede di attivazione dei buoni lavoro, avranno l'obbligo di comunicare alle sedi INPS competenti per territorio l'inizio della prestazione.

#### **Art. 4 – obblighi dell'INPS**

La Direzione regionale INPS, a seguito della comunicazione da parte della Regione dell'elenco dei committenti, provvederà, per il tramite delle sedi provinciali INPS competenti, ad effettuare l'attività di controllo e comunicherà alla Regione, sempre tramite PEC, gli esiti delle verifiche (insussistenza o sussistenza) relative alla presenza di rapporti di lavoro domestico già in atto.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

Rientra nella sfera di responsabilità della Regione, accertata in via consuntiva l'eventuale insussistenza dei requisiti in capo al beneficiario, porre in essere le azioni necessarie al recupero di quanto indebitamente percepito dal datore di lavoro beneficiario dei voucher.

Sarà altresì onere della Regione di acquisire e conservare agli atti le deleghe cartacee effettuate dai committenti agli operatori della Regione appositamente autorizzati per le attività di comunicazione alle sedi INPS competenti per territorio dell'inizio della prestazione. Tali deleghe cartacee, unitamente agli estremi dei documenti di riconoscimento degli operatori regionali e dei committenti beneficiari, dovranno essere conservate per un periodo di cinque anni al fine di permettere all'Istituto di poter svolgere controlli a campione sugli accessi ai propri sistemi informativi.

#### **Art. 6 - Responsabili della convenzione**

Le Parti si impegnano a nominare un responsabile per la gestione dei rapporti amministrativi nonché un referente tecnico per gli aspetti informatici, con successivi scambi di note tra le parti.

## **Art. 7 - Trattamento dati personali**

L'INPS e la Regione Toscana, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente convenzione saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Ciascuna delle parti assicura che i dati di cui alla presente convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

## **Art. 8 - Durata**

La convenzione decorrerà dal 1° marzo 2016 fino a conclusione del progetto che ha una durata annuale.

Le Parti sottoscrittenti si impegnano ad esaminare congiuntamente, nell'interesse reciproco, ogni problematica dovesse insorgere durante lo svolgimento della collaborazione.

Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsto nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.